



Decreto n° 12669/GRFVG del 13/09/2022

L.R. 13/2022, art. 5, comma 53. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

Il Direttore Centrale

Vista la Legge 15 luglio 2022, n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.164 del 15-07-2022 – Serie Generale ed entrata in vigore il 16 luglio 2022;

Richiamato in particolare l'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" della citata L. 91/2022, con particolare riferimento ai seguenti commi:

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 -bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo;

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Richiamato quanto previsto dall'art.7 comma 2-ter e 2-quater del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, che prevedono nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per la stazione appaltante o l'aggiudicatario di proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;

Vista la L.R. 6 agosto 2021, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 28 del 11 agosto 2021 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e richiamati in particolare l'art. 5 commi 17-20;

Preso atto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici relativi a contratti pubblici di lavori verificatisi anche nel corso dell'anno 2022;

Ricordato che la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1052 del 15.07.2022 (pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 17 del 27 luglio 2022 al BUR n. 30 del 27 luglio 2022) ha provveduto ad approvare il Prezzario regionale dei lavori pubblici, aggiornato tenuto conto delle eccezionali condizioni del mercato dei materiali da costruzione e delle fluttuazioni del costo delle materie prime, riscontrate nell'anno in corso, anche in adempimento a quanto previsto dall'art.26 c.2 della L. 91/2022;

Richiamata la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate che prevede che la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, assumono natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto, in quanto, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti";

Vista la Legge Regionale 5 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25 dell'8 agosto 2022 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Richiamato in particolare l'art. 5 "Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità", con riferimento ai seguenti commi:

51. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.*
52. *I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi i cui lavori siano stati avviati dopo il 13 agosto 2021 e per interventi aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, progetti esecutivi validati a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.*
53. *Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.*
54. *La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.*

Ritenuto di dare attuazione col presente Decreto alle previsioni del comma 53 del citato art. 5 della L.R. n. 13/2022;

Ritenuto quindi di concedere per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, a condizione che:

1. le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione del finanziamento avverrà in forma proporzionale;
2. il finanziamento richiesto riguardi:
 - a. lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
 - b. interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), progetti esecutivi validati ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l'avvio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto;
3. per i soli casi di cui al punto 2.a, il finanziamento richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza;
4. Per i lavori di cui al punto 2.a, sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi "nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente" e "le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa", come espressamente previsto dal comma 1 quinto periodo dell'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" della citata L. 91/2022 e senza precludere il completamento dell'opera. Sia accertata inoltre dal responsabile unico del procedimento l'impossibilità di prevedere una variante che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per

far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera;

5. Per gli interventi di cui al punto 2.b, sia accertata dal responsabile unico del procedimento l'impossibilità di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico nonché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa disponibile;
6. per i lavori di cui al punto 2.a, gli importi oggetto di adeguamento siano determinati come di seguito indicato:
 - a. per le voci di contratto, andrà applicata la differenza, tra i prezzi del Prezzario anno 2021 e quelle relative all'anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, tra il 1/1/2022 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto. I maggiori importi saranno riconosciuti, al netto dei ribassi d'asta, nella misura del 90 per cento;
 - b. in caso le voci di contratto non siano dedotte dal Prezzario Regionale F.V.G., il R.U.P. dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, che per la redazione del Progetto posto a base di gara tali voci sono state desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegata al Progetto approvato e posto a base di gara, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L'indicazione del Prezzario di riferimento ovvero l'Analisi dei Prezzi di Progetto – o delle nuove voci concordate in corso d'opera - dovrà essere allegata all'istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l'anno 2021 e l'anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegata all'istanza a pena di inammissibilità al finanziamento;
 - c. agli importi suddetti va aggiunta la relativa I.V.A., qualora la stessa costituisca un costo per l'Amministrazione;
 - d. il finanziamento sia determinato al netto di eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate;
 - e. nell'istanza va inoltre indicato l'eventuale contributo già richiesto al MIMS ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022, che in caso venga accolto ed accettato, verrà detratto dal contributo regionale per l'importo erogato dal MIMS, ai fini della non cumulabilità dei contributi;
7. per gli interventi di cui al punto 2.b, gli importi oggetto di adeguamento siano determinati come di seguito indicato:
 - a. il finanziamento si riferisca esclusivamente alla differenza tra le voci del Prezzario anno 2021 e quelle relative all'anno 2022, applicata alle lavorazioni previste nel progetto validato;
 - b. con riferimento ai prezzi non desunti da prezzario FVG o altro prezzario ufficiale, dovranno essere aggiornate le analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l'anno 2021 e l'anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi;
 - c. nel caso le voci di elenco prezzi del progetto validato si riferiscano a prezzari antecedenti all'anno 2021, la Stazione appaltante dovrà impegnarsi a garantire la copertura residua, necessaria all'adeguamento del progetto al prezzario vigente – anno 2022;
 - d. il finanziamento sarà concesso a fonte della presentazione della verifica tecnica, di cui

all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, da cui emerge la congruità nei contenuti economici del progetto;

8. la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio, all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it e sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, entro e non oltre il 15 dicembre 2022;

Ritenuto che le domande di finanziamento saranno finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della L.R. 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto che sia legittimamente attuabile il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 26 della Legge 15 luglio 2022, n. 91;

Ritenuto per quanto sopra, di approvare la seguente modulistica, allegata e facente parte integrante del presente decreto:

- fac-simile di Istanza di finanziamento (MOD.1) per lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, dichiarazione del DL (MOD.1DL); dichiarazione del RUP (MOD.1RUP); prospetti di calcolo e riassuntivo (tabelle TAB.1 e 2);

- fac-simile di Istanza di finanziamento (MOD.2) per interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), progetti esecutivi validati ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l'avvio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto di cui all'art. 5 comma 53 della L.R. n. 13/2022; dichiarazione del RUP (MOD.2RUP); prospetti di calcolo e riassuntivo (tabelle TAB.3 e 4);

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di definire col presente atto i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 51 della L.R. n. 13/2022;
2. di concedere per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, a condizione che:
 1. le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione del finanziamento avverrà in forma proporzionale;
 2. il finanziamento richiesto riguardi:
 - a. lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
 - b. interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), progetti esecutivi validati ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l'avvio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto;
 3. per i soli casi di cui al precedente punto 2.a, il finanziamento richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza;
 4. Per i lavori di cui al punto 2.a, sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi "nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente" e "le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,

nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa”, come espressamente previsto dal comma 1 quinto periodo dell’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” della citata L. 91/2022 e senza precludere il completamento dell’opera. Sia accertata inoltre dal responsabile unico del procedimento l’impossibilità di prevedere una variante che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera;

5. Per gli interventi di cui al punto 2.b, sia accertata dal responsabile unico del procedimento l’impossibilità di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico nonché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa disponibile;
6. per i lavori di cui al punto 2.a, gli importi oggetto di adeguamento siano determinati come di seguito indicato:
 - a. per le voci di contratto, andrà applicata la differenza, tra i prezzi del Prezzario anno 2021 e quelle relative all’anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, tra il 1/1/2022 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto. I maggiori importi saranno riconosciuti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento;
 - b. in caso le voci di contratto non siano dedotte dal Prezzario Regionale F.V.G., il R.U.P. dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, che per la redazione del Progetto posto a base di gara tali voci sono state desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegate al Progetto approvato e posto a base di gara, come previsto dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L’indicazione del Prezzario di riferimento ovvero l’Analisi dei Prezzi di Progetto – o delle nuove voci concordate in corso d’opera - dovrà essere allegata all’istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla verifica dell’aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all’aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l’anno 2021 e l’anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell’analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all’istanza a pena di inammissibilità al finanziamento;
 - c. agli importi suddetti va aggiunta la relativa I.V.A., qualora la stessa costituisca un costo per l’Amministrazione;
 - d. il finanziamento sia determinato al netto di eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate;
 - e. nell’istanza va inoltre indicato l’eventuale contributo già richiesto al MIMS ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022, che in caso venga accolto ed accettato, verrà detratto dal contributo regionale per l’importo erogato dal MIMS, ai fini della non cumulabilità dei contributi;
7. per gli interventi di cui al punto 2.b, gli importi oggetto di adeguamento siano determinati come di seguito indicato:
 - a. il finanziamento si riferisca esclusivamente alla differenza tra le voci del Prezzario anno 2021 e quelle relative all’anno 2022, applicata alle lavorazioni previste nel

- progetto validato;
- b. con riferimento ai prezzi non desunti da prezzario FVG o altro prezzario ufficiale, dovranno essere aggiornate le analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l'anno 2021 e l'anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi;
 - c. nel caso le voci di elenco prezzi del progetto validato si riferiscano a prezzari antecedenti all'anno 2021, la Stazione appaltante dovrà impegnarsi a garantire la copertura residua, necessaria all'adeguamento del progetto al prezzario vigente – anno 2022;
 - d. il finanziamento sarà concesso a fonte della presentazione della verifica tecnica, di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, da cui emerge la congruità nei contenuti economici del progetto;
8. la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio, all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it e sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, entro e non oltre il 15 dicembre 2022;
3. di stabilire che le domande di finanziamento siano finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della L.R. 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
 4. le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 5. di approvare la seguente modulistica, allegata e facente parte integrante del presente decreto:
 - fac-simile di Istanza di finanziamento (MOD.1) per lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, dichiarazione del DL (MOD.1DL); dichiarazione del RUP (MOD.1RUP); prospetti di calcolo e riassuntivo (tabelle TAB.1 e 2);
 - fac-simile di Istanza di finanziamento (MOD.2) per interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), progetti esecutivi validati ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l'avvio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto di cui all'art. 5 comma 53 della L.R. n. 13/2022; dichiarazione del RUP (MOD.2RUP); prospetti di calcolo e riassuntivo (tabelle TAB.3 e 4);
 6. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco PADRINI